

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE(Causa T-301/19) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo – Richiesta dell'autorità nazionale competente – Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo amministrativo – Relazione prevista all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»]

(2023/C 35/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 1° marzo 2019, di classificarla come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

⁽¹⁾ GU C 246 del 22.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE(Causa T-330/19) ⁽¹⁾

(«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all'acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»)

(2023/C 35/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)